

Un parere dell'Uppa al comune di Erba

Niente visite fiscali per la depressione

DI ANTONIO G. PALADINO

L dipendente pubblico in malattia che soffre di una patologia che sia certificata incompatibile con l'obbligo di rispettare le fasce di reperibilità, può lasciare il proprio domicilio, previa apposite intese con l'amministrazione di appartenenza.

Lo ha chiarito il dipartimento della funzione pubblica - ufficio personale pubbliche amministrazioni (Uppa), nel testo del parere n.2/2009 con il quale ha fornito un interessante chiarimento alle modalità attuative dei controlli del personale assente dal servizio per malattia. Una disciplina che, come si ricorderà, è stata riformulata dall'articolo 71 del decreto legge n.112/2008. Il comune di Erba (Co), chiedeva lumi in merito alle procedure da eseguire, qualora il dipendente si assenti per patologie depressive. Patologie che, nello specifico, sono state dichiarate dal medico curante convenzionato con l'azienda sanitaria locale, incompatibili con l'obbligo di rispettare le fasce di reperibilità.

A tal proposito, l'Uppa precisa che il disposto contenuto all'articolo 71, comma 3 del decreto legge citato, prescrive che l'amministrazione non può esimersi dal disporre una visita fiscale per l'accertamento dello stato morboso. Tuttavia, la stessa disposizione

prevede che l'avvio della richiesta della visita fiscale, anche di un solo giorno, sia contemporanea ad esigenze funzionali ed organizzative. Questo significa che la richiesta di sottoporre a visita fiscale il dipendente è obbligatoria, salvo il fatto di non poterla disporre se sussistono particolari impedimenti del servizio del personale che derivino da un eccezionale carico di lavoro o urgenze della giornata (cfr. Circ. Funzione pubblica n.7/2008).

A questo punto, si legge nel parere, si pone il problema di come far conoscere all'ufficio di appartenenza l'esistenza di documentazione medica che attesti la situazione di incompatibilità della patologia sofferta con l'obbligo di rispettare le fasce di reperibilità.

Per l'Uppa, in questo caso, deve essere considerata la possibilità che l'amministrazione richieda al dipendente di voler fornire una comunicazione preventiva sui giustificati e documentati motivi in base ai quali egli si allontana dal domicilio fiscale, cosicché si potrà disporre la richiesta all'Asl per la visita di controllo, nel corso di tutto il periodo di assenza per quell'evento di malattia.